

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 16.6.2021 La Nuova Procedura Civile, 3, 2021



Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI** MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) -Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) -Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Separazione o divorzio, inadempimento agli obblighi di mantenimento, esecuzione forzata, opposizione, atto introduttivo

Va affermato che la fase di merito dell'opposizione avverso l'esecuzione forzata promossa per crediti derivanti da inadempimento agli obblighi di mantenimento stabiliti in sede di <u>separazione o divorzio</u> è soggetta al rito ordinario; pertanto deve essere instaurata con atto di citazione.

Cassazione civile, sezioni sesta, ordinanza del 7.4.2021, n. 9330

...omissis...

Fatti di causa

X ha promosso l'esecuzione forzata (nelle forme del procedimento di espropriazione presso terzi) nei confronti del coniuge separato T., sulla base di provvedimenti di determinazione dell'assegno di mantenimento pronunciati nel corso del giudizio di separazione.

Il T. ha proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c..

L'opposizione è stata respinta dal Tribunale di Ancona.

La Corte di Appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece accolta, dichiarando l'inesistenza del diritto dalla X di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del T. e l'illegittimità dell'atto di pignoramento.

Ricorre la X, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il T..

E' stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.

E' stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo del ricorso si denunzia "Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - Violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 616 c.p.c. in relazione agli artt. 706,710 e 737 c.p.c.".

Il motivo è manifestamente fondato.

Secondo l'indirizzo costante di questa Corte, sia in caso di opposizione all'esecuzione che agli atti esecutivi "l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al comma 1 della indicata disposizione, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice" (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19264 del 07/11/2012, Rv. 624337 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 1152 del 19/01/2011, Rv. 615946 - 01).

Se l'opponente introduce il giudizio con ricorso invece che con citazione, è possibile la conversione dell'atto irregolare, ma ai fini del rispetto del termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, egli deve in tale termine non solo depositare il ricorso, ma anche provvedere alla sua notificazione. Questi principi risultano espressamente affermati e condivisi nella decisione impugnata e non sono in discussione nella presente sede.

La corte di appello ha peraltro ritenuto che, nella specie, al merito dell'opposizione dovesse essere applicato il rito speciale camerale previsto in materia di separazione, che si introduce con ricorso.

Tale conclusione è in palese contrasto con i principi di diritto affermati da questa Corte in ordine all'oggetto dell'opposizione all'esecuzione promossa per la soddisfazione di crediti di mantenimento derivanti dalla separazione o dal divorzio ed ai suoi limiti.

Secondo tale principi, in sede di opposizione all'esecuzione promossa per crediti di mantenimento stabiliti in sede di separazione o divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo, non anche fatti sopravvenuti o comunque questioni che vanno fatte valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9 (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17689 del 02/07/2019, Rv. 654560 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20303 del 25/09/2014, Rv. 632384 - 01).

Il procedimento speciale camerale previsto dall'art. 710 c.p.c. (così come quello previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 9, per la modifica delle condizioni del divorzio) è, in altri termini, l'unico procedimento applicabile per ottenere la modificazione delle condizioni stabilite in sede di separazione, mentre una siffatta modificazione non può essere richiesta (e di fatto non è stata neanche chiesta, nel caso di specie, dal T.) in sede di opposizione all'esecuzione promossa per il soddisfacimento dei relativi crediti.

Logica ed inevitabile conseguenza di tale ricostruzione è che, in sede di opposizione all'esecuzione, non essendo possibile chiedere la modificazione delle condizioni della separazione, non è del pari applicabile il rito speciale camerale previsto in via esclusiva dalla legge per tale richiesta di modificazione.

Il rito applicabile per la fase di merito a cognizione piena dell'opposizione all'esecuzione promossa per la soddisfazione di crediti di mantenimento derivanti dalla separazione o dal divorzio è dunque certamente quello ordinario, come è del resto pacifico nella prassi applicativa e come è stato correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, mentre il rito speciale camerale è previsto dall'art. 710 c.p.c. esclusivamente per la richiesta di modificazione dei provvedimenti riguardanti coniuge e prole conseguenti alla separazione, richieste che non possono essere formulate in sede di opposizione all'esecuzione.

Tanto meno, poi, potrebbe ritenersi applicabile il rito speciale contenzioso previsto dagli artt. 706 e ss. c.p.c. per la domanda di separazione personale dei coniugi, non essendo (e non potendo essere) ovviamente in discussione, in sede di opposizione all'esecuzione, la separazione coniugale.

In conclusione, non possono esservi dubbi sul fatto che la fase di merito dell'opposizione avverso l'esecuzione forzata promossa per crediti derivanti da inadempimento agli obblighi di mantenimento stabiliti in sede di separazione o divorzio sia soggetta al rito ordinario e debba quindi essere instaurata con atto di citazione.

Nella specie è pacifico, in fatto, che dopo la fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, l'opponente abbia instaurato il giudizio di merito a cognizione piena relativo alla presente opposizione, mediante ricorso depositato entro il termine perentorio fissato, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., dallo stesso giudice dell'esecuzione, ma abbia provveduto a notificare detto ricorso in data successiva alla scadenza di quel termine.

La corte di appello ha dunque errato nel ritenere tempestiva l'instaurazione della fase di merito a cognizione piena dell'opposizione.

La decisione va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito con la dichiarazione di improcedibilità della domanda di merito a cognizione piena relativa all'opposizione all'esecuzione proposta dal T.

Con il secondo motivo si denunzia "Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 99, 100, 112, in relazione all'art. 352 c.p.c.".

Il motivo, proposto solo in via gradata dalla ricorrente, resta assorbito, in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo e della decisione della controversia nel merito.

Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione e, decidendo nel merito, l'opposizione all'esecuzione proposta dal T. è dichiarata improcedibile.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, persistendo i motivi ritenuti sufficienti a tal fine dalla corte di appello, ed altresì in considerazione dell'alterno andamento del giudizio di merito e della situazione sostanziale sottostante emergente dagli atti.

POM

La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione la decisione impugnata e, decidendo nel merito, dichiara improcedibile l'opposizione proposta dal T.; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (I'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Ìorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: Edizioni DuePuntoZero

